

MODALITA' PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLE ZONE DI PRE-PARCO IN APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE SPECIALE DELL'ESERCIZIO VENATORIO NELLE ZONE DI PRE-PARCO INDIVIDUATE NELL'AMBITO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO RICADENTE ENTRO I CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI RAVENNA E FERRARA APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. 152 DEL 30 GIUGNO 1992

STAGIONE VENATORIA 2012-2013

ART. 1 - GIORNATE ED ORARI

1. La caccia è consentita alle specie faunistiche e nelle giornate previste dal calendario venatorio regionale vigente.
2. Nelle aree pinetali la caccia è consentita secondo i seguenti orari:

PERIODI		ALLA MIGRATORIA	ALLA STANZIALE	ALLA MIGRATORIA E ALLA STANZIALE	
DAL	AL	DALLE ORE	DALLE ORE	ALLE ORE (dom. e giorni festivi)	ALLE ORE (giorni feriali)
14 ott	15 ott	06,17	07,17	14,00	17,00
16 ott	27 ott	06,37	07,37	13,00	16,00
28 ott	31 ott	05,45	06,45	13,00	16,00
01 nov	15 nov	05,57	06,57	13,00	16,00
16 nov	30 nov	06,17	07,17	13,00	16,00
01 dic	15 dic	06,34	07,34	13,00	16,00
16 dic	31 dic	06,45	07,45	13,00	16,00
01 gen	15 gen	06,47	07,47	13,00	16,00
16 gen	31 gen	06,39	07,39	13,00	16,00
/	/	/	/	/	/

3. Nelle zone vallive e nei terreni agricoli la caccia è consentita negli orari previsti dal calendario venatorio regionale.
4. Nelle Valli di Comacchio la caccia è consentita fino alle ore 16.00.

ART. 2 - MODALITA' DI ESERCIZIO VENATORIO ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA

1. La caccia alla selvaggina migratoria è consentita oltre che da appostamento fisso e temporaneo anche in forma vagante nei periodi e secondo le modalità indicate nel calendario venatorio.
2. Sono ammessi a cacciare la selvaggina migratoria negli appostamenti fissi ubicati nel pre-parco terreni agricoli, zona umida e valliva, previo pagamento dell'apposito permesso di caccia nelle aree di pre-parco anche i cacciatori residenti fuori provincia che risultano titolari o sostituti di appostamenti fissi ubicati in detta zona nella stagione di caccia 1991-1992.
3. Non sono consentiti la detenzione e l'impiego di mezzi trasmettenti e ricetrasmittenti se non per finalità diverse da quelle relative all'attività di caccia.

ART. 3 - ACCESSO DEI CACCIATORI

Possesso del permesso di caccia nelle aree di pre-parco

1. Il numero complessivo dei permessi di caccia nelle aree di pre-parco di Ravenna non deve essere superiore a n. 2.490.
2. Il costo del permesso di caccia nelle aree di pre-parco è fissato dal Consorzio di gestione del Parco Regionale del Delta del Po ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394.
3. Il possesso del permesso di caccia per le zone pinetali da diritto all'esercizio venatorio anche nelle zone agricole, umide o vallive.
4. Il rilascio del permesso di caccia nel pre-parco è subordinato :
 - a) alla iscrizione nell' A.T.C. ravennate RA-2 per cacciare nelle aree di pre-parco site nei comuni di Ravenna e Cervia;
 - b) alla iscrizione nell'A.T.C. lughese RA-1 per cacciare nelle aree di pre-parco site nel comune di Alfonsine;
 - c) all'iscrizione nell'A.T.C. del Comune di residenza anagrafica per i cacciatori residenti nei Comuni di Alfonsine, Ravenna e Cervia;

Sono esenti dall'iscrizione agli A.T.C. quanti hanno effettuato la scelta della caccia da appostamento fisso con richiami vivi nelle aree agricole.

5. La ricevuta del versamento sul conto corrente postale suindicato dovrà essere unita al permesso di caccia nel pre-parco ed essere esibita a richiesta degli agenti di vigilanza.

ART. 4 - COMPETENZA PER IL RILASCIO DEI PERMESSI

Il Comune di Ravenna provvede al rilascio fino ad un massimo di n. 2.220 permessi di caccia nelle aree di pre-parco in base alle

seguenti proporzioni:

fino a n. 1.670 ai residenti:

- a) nel Comune di Ravenna;
 - b) nel Comune di Cervia che hanno il diritto di caccia nelle Pinete di Classe e S. Vitale;
- fino a n. 510 ai residenti nei restanti Comuni della provincia di Ravenna (Alfonsine compreso);
 - fino a n. 40 ai residenti fuori provincia titolari o sostituti di appostamenti fissi ubicati nel territorio del Comune di Ravenna nella stagione di caccia 1991-92.

Il Comune di Cervia provvede al rilascio fino ad un massimo di n. 270 permessi di caccia nelle aree di pre-parco in base alle seguenti proporzioni:

- fino a n. 250 ai residenti nel Comune di Cervia;
- fino a n. 20 ai cacciatori fuori provincia titolari o sostituti di appostamenti fissi, ubicati nel territorio del comune di Cervia, nella stagione di caccia 1991-92.

ART. 5 - MODALITA' PER IL RITIRO DEI PERMESSI

1. Il ritiro dei permessi da parte di coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito elencati dovrà avvenire entro il primo venerdì di settembre (07/09/2012):

- possessori del permesso stagioni venatoria 1993-94 e 2004-05 aree 1 – 3 (zone vallive - terreni agricoli)
- possessori del permesso stagioni venatorie 1993-94 e 2004-05 area 1-2-3 (zone vallive - aree pinetate - terreni agricoli);
- titolari di appostamenti fissi di zona umida;
- proprietari dei terreni agricoli aperti alla caccia in area di pre-parco (purché residenti in provincia di Ravenna) e solo per l'area 1 – 3 (zone vallive - terreni agricoli);
- possessori del permesso stagione venatoria 2010/2011 aree 1-2-3 (zone vallive - aree pinetate - terreni agricoli);
- i possessori del permesso stagione venatoria 2006/07 aree1 - 3 (zona agricola valliva-Piallassa Piomboni).

I permessi vengono rilasciati fino al raggiungimento dei quantitativi massimi previsti dall'art.4 del regolamento.

Per ottenere il permesso per l'area 2 (pinete) è indispensabile avere effettuato la giornata ecologica; ne sono esonerati gli aventi diritto ultrasettantenni.

I permessi non ritirati saranno assegnati mediante sorteggio, secondo le modalità di seguito illustrate.

2. Coloro che, NON essendo in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e coloro che sono in possesso del permesso per le sole Aree n. 1-3, possono partecipare al sorteggio, per l'assegnazione di eventuali permessi di caccia ancora disponibili, inoltrando istanza ai Comuni di Cervia e Ravenna entro il primo venerdì di settembre (07/09/2012).

3. Per far fronte alle richieste, verranno rilasciati permessi stagionali aventi validità per due giornate (dom. – lun.) o per tre giornate (mer. – gio. - sab.). In tal caso il costo dei permessi sarà ridotto in misura stabilita dall'Ente parco. Nell'istanza di partecipazione al sorteggio, che si svolgerà il primo giorno feriale successivo al termine per il ritiro dei permessi di cui al comma 1) del presente articolo (07/09/12), i richiedenti dovranno indicare:

- il tipo di permesso stagionale desiderato tra i sei sotto elencati:

1.	domenica e lunedì	Area 1-3	zona valliva e terreni agricoli
2.	domenica e lunedì	Area 1-2-3	valliva –agricola - Pineta S. Vitale
3.	domenica e lunedì	Area 1-2-3	valliva - agricola – Pineta di Classe
4.	mercoledì, giovedì e sabato	Area 1-3	zona valliva e terreni agricoli
5.	mercoledì, giovedì e sabato	Area 1-2-3	valliva – agricola – Pineta S. Vitale
6.	mercoledì, giovedì e sabato	Area 1-2-3	valliva – agricola – Pineta di Classe

- l'interesse ad una eventuale integrazione di detto permesso stagionale con le giornate mancanti nella stessa area di caccia assegnata, qualora vi sia la disponibilità;

4. Con il sorteggio verranno formate le sei graduatorie corrispondenti ai sei tipi di permesso indicati al precedente comma 3. Le graduatorie verranno affisse nei locali del comune entro il giorno stesso del sorteggio, avranno validità per una sola stagione venatoria e pertanto ogni anno verranno effettuati nuovi sorteggi.

I permessi di caccia ancora disponibili dopo il primo venerdì di settembre (07/09/12) saranno distribuiti per due settimane dal primo giorno feriale successivo al giorno di svolgimento del sorteggio (dal 10/09/12 al 21/09/12) secondo le seguenti priorità:

- assegnazione in ordine di graduatoria dei permessi semi-settimanali richiesti con la domanda di iscrizione al sorteggio;
- assegnazione, a coloro che a seguito del sorteggio non hanno ottenuto il permesso semi-settimanale, di altro permesso, qualora disponibile, per la stessa area di caccia richiesta ma per le altre giornate;
- assegnazione del permesso di caccia per integrazione delle giornate mancanti, a chi ne abbia fatto richiesta nella domanda di iscrizione al sorteggio, secondo l'ordine di graduatoria e secondo le disponibilità.

5. Decorsi i termini di cui sopra, in caso di ulteriori disponibilità sarà possibile assegnare i permessi di caccia rimasti a chi, avendone i requisiti, ne faccia richiesta dal III martedì di settembre **(24/09/12)** per ulteriori due settimane **(05/10/12)**.

5bis. I permessi di caccia giornalieri sono distribuiti per tutto il territorio del pre-parco, dal Comune di Ravenna dopo la terza domenica di ottobre **(21/10/12)** nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, ai sensi dell'art.4 della regolamentazione speciale dell'esercizio venatorio nelle zone di pre-parco approvato con delibera n. 152 del 30/06/1992.

6. Quanti sono incorsi nella stagione venatoria precedente in sanzioni che prevedono la sospensione temporanea del permesso, debbono comunque, presentare la richiesta entro i termini del presente articolo, pena la perdita dei diritti.

ART. 6 - MODALITA' PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLE ZONE VALLIVE (PIALLASSA BAIONA-PIOMBONI)
Zone vallive - Riduzione impianti - Trasferibilità della concessione - Termini per conformità

1. L'esercizio venatorio nella zona valliva (Piallassa Baiona-Piomboni) è consentito solo ed esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo. La caccia da appostamento temporaneo potrà essere fatta esclusivamente sugli argini e sui dossi ove esistono le distanze previste dalla legge dagli appostamenti fissi in effettivo esercizio;
2. Nel periodo 16 - 30 settembre 2012 la caccia termina alle ore 17.00 (ora legale);
3. E' fatto divieto di usare barche a motore ad eccezione dei canali navigabili (principali);
4. Al fine di una riduzione della pressione venatoria, ogni tina o capanno principale non potrà avere alcun impianto sussidiario;
5. Nei casi di espressa rinuncia o di abbandono per qualsiasi causa o ragione della concessione di appostamento da parte di un titolare non verranno rilasciate nuove concessioni o sostituzioni con nuovi nominativi. Sono ammesse solo ed esclusivamente sostituzioni del titolare a favore di sostituti dello stesso appostamento fisso risultanti dalla autorizzazione per la stagione di caccia precedente e titolari di licenza di caccia.

ART. 7 - MODALITA' PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA ZONA VALLIVA (VALLE DI COMACCHIO)

1. L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria è consentito esclusivamente da appostamento fisso con le modalità indicate dal vigente Calendario Venatorio;
2. L'esercizio venatorio è consentito in tre giornate fisse settimanali: giovedì, sabato e domenica fino alle 16.00;
3. L'accesso e l'uscita dalla Valle avviene rispettivamente dalle ore 3.00 alle ore 17.00 (ora legale) e dalle ore 4.00 alle ore 17.00 (ora solare)

ART. 8 - MODALITA' PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLE ZONE PINETALI

Sub - aree - Stagione venatoria - Modalità di caccia Ammissione cacciatori - Ripopolamento

1. L'area n. 2 (pinetale) è sostanzialmente individuata e divisa in tre sub-aree definite e delimitate con apposita tabella:
 - Pineta S. Vitale (Serraglio Cavalli e Tenuta Bonifica compresi);
 - Pineta di Classe;
 - Pineta di Cervia (Bassona e Lunarda compresa);
2. Nelle aree pinetali la stagione venatoria ha inizio la II domenica di ottobre **(14/10/12)** ed ha termine secondo il calendario venatorio, la caccia è consentita esclusivamente nelle tre giornate di domenica, lunedì e giovedì nell'ambito pinetale di S. Vitale e Classe, limitate a giovedì e domenica nel mese di gennaio, e di domenica, giovedì e sabato nella pineta di Cervia;
3. La caccia in quest'area potrà effettuarsi in forma vagante con non più di due cani da caccia per ogni cacciatore, e con un massimo di quattro cani per ogni gruppo di tre cacciatori;
4. La caccia alla selvaggina migratoria è consentita in forma vagante o da appostamento dietro riparo naturale senza richiami

vivi ed artificiali eccettuate le zone non boschive ove è consentita la caccia da appostamento temporaneo rimovibile giornalmente con richiami vivi o stampi, escluse le zone vallive.

5. Sono comunque vietati gli appostamenti fissi.
6. E' consentita altresì la caccia alla selvaggina stanziale incontrata.
7. Potranno essere usati solo bossoli di cartone e fucili consentiti dalle leggi vigenti.
8. Allo scopo di contenere le presenze venatorie nelle zone pinetali non verrà ammesso un numero di cacciatori superiore a quello dell'anno 1991-92.
9. Il permesso di caccia nelle aree di pre-parco dovrà indicare un solo ambito pinetale ove il cacciatore potrà esercitare l'attività venatoria (per quanti ne abbiano diritto) che rimane tale per l'intera stagione.
10. Nell'ambito delle aree pinetate (zone boschive) è consentito solo il lancio di selvaggina stanziale da immettersi entro il 31 marzo di ogni anno. E' ammesso il lancio di selvaggina stanziale selezionata in qualsiasi momento all'interno delle zone di pasturazione o protette allo scopo di ambientamento e destinata alla riproduzione.
11. La circolazione nelle pinete è subordinata all'apposita ordinanza dei Sindaci di Ravenna e Cervia.

Nei giorni e nei luoghi in cui si può cacciare, il transito nelle zone pinetali, deve effettuarsi con il fucile smontato o in busta e con il cane al guinzaglio.

12. Nelle aree pinetate è consentito per ogni giornata l'abbattimento di un solo capo di selvaggina stanziale.
13. La selvaggina migratoria e stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino di caccia controllata.
14. E' fatto obbligo ai cacciatori di posteggiare i propri mezzi di trasporto solo ed esclusivamente nei parcheggi indicati dal Comune di Ravenna e dal Comune di Cervia per l'intera stagione venatoria.
15. E' assolutamente vietato parcheggiare le auto lungo le carraie. L'accesso al territorio è permesso solo attraverso apposite portelle secondo le modalità che saranno definite in accordo con le Amministrazioni Comunali.
16. Ogni cacciatore, a richiesta, della vigilanza, ha l'obbligo di esibire i documenti e la selvaggina anche se riposta all'interno di qualsiasi mezzo.
17. Nelle zone umide del territorio è vietato l'uso dei battelli.
18. Nelle zone pinetate è vietato l'uso dei cani segugi e derivati.
19. In caso di calamità atmosferiche (neve, alluvioni, ecc.) la caccia nelle zone pinetate sarà immediatamente sospesa. La riapertura dell'esercizio venatorio, sarà resa pubblica mediante cartelli, affissi alle portelle a cura della Commissione di gestione in seno all'ATC.
20. L'accesso dei cacciatori e dei cani nelle zone pinetate è consentito solamente dal giorno di apertura sino alla chiusura della caccia e nei soli giorni autorizzati all'esercizio venatorio; nel giorno di apertura della caccia le portelle si apriranno alle ore 5.00, in tutte le altre giornate un'ora prima dell'orario di apertura della caccia, (un'ora e mezzo per la Piallassa della Baiona) e pertanto i cacciatori non possono accedere alle pinete prima di detti orari.

ACCESSO ALLE ZONE PINETALI ED AREE ANNESSE E PARCHEGGI CONSENTITI DAI COMUNI DI RAVENNA E CERVIA

(ai sensi del punto 15 dell'art. 8)

SAN VITALE Portelle d'accesso: Carraia Ponticelle – Via C. Mambelli (ex via Cerba) – Via Cerba ovest – Carraia Serraglio cavalli – Via del Fossatone – Passerella Canale Taglio – Canale Cerba est – Portella Chiaro di Mezzo – Canale Fossatone est – Bedalassona (sinistra Fiume Lamone) – Portella Canale Rivalone – Bedalassona (vicino Cimitero Casalborsetti).

Parcheggi: Spiazzo Ponticelle – Spiazzo Sabbioni (nord ponte canale Cerba) – Spiazzo della Ca' Nova fino al Canale Cerba – Casone presso il parco Modoni (a nord del canale Cerba) Via del Fossatone – Fossatone (ex area AGIP) – Ca' Vecchia (circoscritto alla zona antistante la Ca' Vecchia) – Zona taglio Casa Quattrocchi – Portella Bedalassona sinistra Lamone – Portella Bedalassona destra Reno.

CLASSE Portelle d'accesso: Casa di guardia Sacca – Casa di guardia Fosso Ghiaia – Casa del Compare – Casa di guardia Bufale.

Parcheggi: Casa di guardia Sacca e Bufale – destra Via Sacca – Casa del Compare – sinistra via Sila.

CERVIA . Parcheggi: Via Nullo Baldini.

Per il giorno 14 ottobre 2012 le portelle si aprono alle ore 05,00, successivamente un'ora prima dell'orario di caccia.

Nei giorni precedenti l'apertura delle Zone Pinetali è assolutamente proibito accedere in tutto il territorio delle zone stesse.

**REGOLAMENTAZIONE SPECIALE DELL'ESERCIZIO VENATORIO
NELLE ZONE DI PRE - PARCO INDIVIDUATE NELL'AMBITO DEL
PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO RICADENTE ENTRO I
CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI RAVENNA E
FERRARA.**

Estratto della

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 152 del 30-6-1992.
STAGIONE VENATORIA 2012 - 2013

ART. 1 - AREE DI PRE-PARCO

Individuazione e delimitazione delle aree- Gestione.

Il pre-parco è suddiviso per tipologie nelle seguenti aree omogenee:

1.Provincia di Ravenna

AREA N. 1 - Zone vallive;

AREA N. 2 - Aree Pinetate

AREA N. 3 - Terreni agricoli;

(viene fatto riferimento cartografico agli atti: Consiglio Comunale di Ravenna delib. n. 279 del 14-5-91, Consiglio prov.le n. 173 del 18-6-1991, Consiglio Provinciale n. 233 del 18-7-91 e all'atto deliberativo del Consiglio Provinciale n. 229 del 16-7-91. Parco del Delta del Po.

Applicazione delle norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della Legge Regionale 2 aprile 1988 n. 11.

2.Provincia di Ferrara

Le aree di pre-parco di Ferrara vengono così individuate:

AREA O ZONA N. 1 (Codigoro-Mesola-Goro)

Comprendente territori asciutti e vallivi siti nei Comuni di Codigoro-Mesola-Goro identificati con i toponimi di Valle Giralda e Gaffaro, Valle del Bosco, Bosco Mesola, Valle Pioppa e Vallazza Sacca di Goro e Valli di Gorino estesi per una superficie di Ha 9.745;

AREA O ZONA N. 2 (Comacchio)

Comprendente territori asciutti e vallivi siti nel Comune di Comacchio o meglio identificati con i toponimi di Valle Nuova, Valli Basse, Valle Trebbe, Valle Pega e valli di Comacchio, estesi per una superficie di Ha. 9.081;

AREA O ZONA N. 3 (Argenta)

Comprendente territori agricoli e zone umide siti nel Comune di Argenta, meglio identificati con i toponimi di Rotta Martinella e di Campotto, estesi per una superficie complessiva di Ha. 2.142.

Tali zone vengono altresì delimitate in apposite planimetrie in scala 1:25.000, facendo riferimento cartografico agli atti deliberativi del Consiglio Provinciale n. 120/10012 dell'1-7-91, n. 119/10313 dell'1-7-91, n. 1309/10734 del 15-7-91 e del C.C. n. 132 del 28/8/1991.

3.Tali aree sono delimitate dai comuni interessati con appositi cartelli indicanti la scritta Provincia di Ravenna - Ferrara Area o Zona pre-parco N. soggetta a regolamentazione speciale di caccia L.R. 27/88 - DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI

4.La gestione delle zone pre-parco è a carico delle rispettive Amministrazioni Provinciali con la collaborazione dei Comuni interessati.

ART. 2 - STAGIONE VENATORIA

Inizio e termine - Periodo specie cacciabili ed orari

1.La stagione venatoria inizia la terza Domenica di settembre (**16.09.2012**) e termina alla chiusura prevista dal calendario venatorio regionale vigente (**31.01.2013**).

2.Nelle pinete la stagione inizia la 2^a Domenica di ottobre

(**14.10.2012**).

3 .La caccia è consentita alle specie faunistiche e nelle giornate previste dal calendario venatorio regionale vigente, secondo i seguenti periodi:

PERIODI

a. alla 3^a Domenica di settembre (**16.09.2012**) alla 1^a Domenica di dicembre (**02.12.2012**) per le specie faunistiche stanziali e migratorie comprese nei relativi periodi indicati dal calendario vigente;

b. dal **03.12.2012** al 31 gennaio dell'anno successivo (**2013**) per le sole specie faunistiche migratorie comprese nei relativi periodi indicati dal calendario vigente.

4.Nelle AA.FF.VV. classificate a zone vallive sono consentite non più di due giornate non consecutive per ogni settimana a norma delle specifiche direttive regionali vigenti.

5.Le giornate di caccia effettuate all'interno delle aree o zone di pre-parco, debbono essere segnate sul tesserino obbligatorio di caccia controllata nelle forme in esso indicate, e sono considerate valide ai fini del conteggio del numero massimo di giornate per ogni settimana consentita dal calendario venatorio vigente.

ART. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO VENATORIO

Battute - Zone umide - Aziende Faunistico-Venatorie -

Appostamenti fissi

1.L'esercizio venatorio alle specie faunistiche stanziali è consentito, in forma vagante anche mediante battute a rastrello in non più di tre cacciatori, con

l'ausilio di non più di due cani da caccia per ogni cacciatore e con un massimo di quattro cani per ogni gruppo di tre cacciatori;

2.Per la formazione del limite numerico di gruppo sono consentiti anche eventuali battitori non cacciatori partecipanti attivamente alle battute;

3.Nelle Aziende Faunistico-Venatorie, valgono i limiti particolari previsti dalle direttive regionali vigenti (delib. Giunta Regionale Emilia-Romagna, n. 4432 del 6-9-1989).

4.La concessione di appostamenti fissi aventi carattere privato e individuale e ricadenti nelle aree di pre-parco, vengono rilasciate dalla Provincia di competenza a norma delle leggi vigenti previo il consenso dei proprietari o conduttori dei terreni interessati.

5.Per le giornate di caccia nel territorio di tutto il pre-parco, è fatto obbligo di utilizzare il tesserino di caccia controllata, come stabilisce il calendario venatorio per la selvaggina migratoria e stanziale abbattuta nei limiti previsti dal calendario venatorio e dalla presente regolamentazione.

6.Le operazioni destinate a preparare i richiami (stampi compresi) possono effettuarsi un'ora prima ed il ritiro può avvenire sino ad un'ora dopo gli orari consentiti dal regolamento per la caccia alla fauna migratoria.

ART. 4 - ACCESSO DEI CACCIATORI

Permesso speciale per la caccia nelle aree di pre-parco -

Costo del permesso - Posti disponibili

1.I posti disponibili per la caccia nelle aree di pre-parco vengono fissati complessivamente in quantità non superiore a n. 4.000 di tesserini speciali di accesso su Ha. 31.100 di superficie complessiva di aree di pre-parco di cui Ha. 17.200 ubicati in Provincia di Ferrara e Ha. 13.900 in Provincia di Ravenna.

2.L'accesso alle aree di pre-parco è riservato in primo luogo ai cacciatori residenti nei comuni territorialmente compresi nell'area di pre-parco i quali oltre al possesso di regolare licenza di porto d'armi in corso di validità e di tesserino regionale di caccia controllata, dovranno essere in possesso di apposito permesso di caccia per la zona di pre-parco rilasciato dall'Amministrazione Provinciale attraverso la collaborazione dei Comuni territorialmente interessati.

3.Una percentuale del 20% è riservata ai cacciatori residenti nel territorio delle province di Ravenna e Ferrara esclusi dalle aree di parco e di pre-parco con priorità ai cacciatori residenti nei Comuni delle Province di Ravenna e Ferrara limitrofi a quelli ove sono ubicate le zone di pre-parco che ne facciano richiesta.

4.I titolari ed i soci delle A.F.V. classificate vallive debbono ottenere il rilascio del tesserino speciale per la caccia nelle zone di pre-parco. Qualora risultino non residenti nei Comuni del Parco, l'ottenimento di detto tesserino dà diritto di caccia esclusivamente nelle A.F.V. di appartenenza.

5.I titolari o sostituti degli appostamenti fissi dell'annata venatoria 1991-92 ubicati nel pre-parco, qualora residenti fuori dal territorio delle province di Ferrara e Ravenna, possono essere ammessi a cacciare esclusivamente nei loro appostamenti fissi, previo pagamento dell'apposito tesserino di caccia nelle aree di pre-parco.

6.I cacciatori in possesso di detto tesserino potranno circolare a scopo venatorio entro i limiti territoriali dell'area di pre-parco, terreni agricoli, zone umide vallive e nell'ambito pinetale, ecc... indicati nel permesso medesimo

7.Il costo del permesso di caccia nelle aree di pre-parco è fissato in €. 76.00 per le zone agricole, umide e vallive, A.F.V. e appostamenti fissi di caccia e in €. 91.00 per le zone pinetali.

Quest'ultimo dà diritto all'esercizio venatorio anche nelle zone agricole, umide o vallive.

8.La giunta Provinciale, per le aree di pre-parco, potrà stabilire il rilascio di permessi giornalieri di caccia, per potere integrare i posti di caccia che, per ragioni diverse, si rendessero disponibili nel corso della stagione venatoria, con particolare riferimento alle forme speciali di caccia da appostamento fisso, nelle zone umide e vallive ed al colombaccio.

ART. 5 - ADESTRAMENTO DI CANI DA FERMA

L'addestramento dei cani da ferma è consentito secondo le norme stabilite nel calendario venatorio vigente, a quanti siano in possesso del permesso di accesso alla caccia nel pre-parco.

ART. 6 - CONTROLLI

Polizia giudiziaria - Vigilanza volontaria

1.I controlli per il rispetto del presente regolamento vengono assicurati in particolare dai vigili ittico-venatori della Provincia, dai vigili dei comuni territorialmente interessati, dal Corpo Forestale dello Stato, nonché dalle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardie di Finanza).

2.L'Amministrazione Provinciale, attraverso il competente assessorato, al fine di potenziare i controlli, provvederà inoltre ad impiegare guardie giurate volontarie proprie o rese disponibili dalle associazioni di appartenenza, anche attraverso apposite convenzioni che potranno disciplinare le modalità di utilizzo ai soli fini delle zone di parco e di pre-parco.

ART. 7 - DIVIETI PARTICOLARI

Fatta salva l'applicazione di ulteriori divieti generali previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di protezione fauna ed esercizio venatorio, normativa sulle armi, nonché di parchi regionali (L.R. 11/87), nelle zone di pre-parco vigono i seguenti divieti particolari:

- a) detenere anche se scarico o chiuso in busta, più di un fucile per ogni cacciatore, sia nel posto di caccia, sia a bordo dei veicoli usati per recarsi sul posto di caccia;
- b) detenere in qualsiasi forma richiami a funzionamento magnetico o elettromagnetico, sia essi funzionanti o meno, sia nel posto in cui si esercita la caccia, sia, nel caso di caccia di appostamento in zona umida;
- c) detenere mezzi trasmettenti o ricetrasmittenti e, comunque atti a comunicare con altri a fini di caccia, sia nel posto in cui si esercita la caccia, sia nel caso di caccia da appostamento in zona umida, sul mezzo utilizzato per accedervi;
- d) detenere od usare mezzi ed armi da caccia che risultino all'atto del controllo, manomessi, modificati o senza apposito fermo che riduca a 2 le cartucce nel serbatoio;
- e) arrecare disturbo alla fauna selvatica nell'attraversamento delle zone di parco ed altri ambiti di protezione faunistica per recarsi sul posto di caccia assegnato;
- f) cacciare con modalità diverse da quelle del presente regolamento;
- g) usare il segugio e derivati nelle zone di pre-parco;
- h) cacciare senza essere titolari o possedere il tesserino speciale od il permesso giornaliero, oppure con tesserino o permesso contraffatto e comunque non regolare ai sensi del presente regolamento;
- i) non consentire od opporsi, all'ispezione ed al controllo del materiale posto all'interno del capanno o nei contenitori del cacciatore situati nel posto di caccia;
- j) attraversare le aree di parco, di pre-parco, le oasi e le riserve naturali, ed altri ambiti di protezione faunistica, con mezzi (veicoli a motore o barche, ecc...), se si trasportano armi, anche se scariche ed in custodia, salvo il caso in cui detto attraversamento sia necessario per recarsi nel luogo di caccia o di tiro a volo nelle giornate e negli orari consentiti a norma del presente regolamento. In questo caso l'arma dovrà essere scarica e custodita in busta completamente chiusa;
- m) quando vi siano trattori, mietitrebbie o altri mezzi per i lavori agricoli in attività, cacciare o sostare a distanza inferiore di 100 metri dal loro raggio d'azione con il fucile scarico anche se chiuso nel fodero;
- n) esercitare la caccia nella zona speciale al colombaccio, od in quella alle specie acquatiche, fuori dai posti assegnati o senza essere muniti di autorizzazione collettiva per tutta la stagione venatoria se si fa parte di un gruppo regolarmente costituito oppure senza il permesso giornaliero per il posto assegnato;
- o) nelle aree pinetate potranno essere usati solo bossoli di cartone;
- p) sostare i veicoli o mezzi di trasporti usati a fini di caccia nelle zone di parco, oppure nei terreni poderali agricoli, privati o pubblici, compresi gli stradoni, le capezzagne e le pertinenze idrauliche pubbliche, ad eccezione delle strade carrozzabili pubbliche o private, nonché delle piazzole di sosta appositamente delimitate.

ART. 8 - SANZIONI

Applicazioni sanzioni amministrative – Sospensione del permesso di caccia.

1. Fatta salva l'applicazione delle leggi vigenti, le infrazioni accertate per le trasgressioni alle leggi della caccia nazionali e regionali e alla presente regolamentazione, comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
2. Le sanzioni amministrative vengono applicate secondo le procedure previste dalla Legge 689/81 e dalla legge regionale 28 aprile 1984 n. 21.
3. A chi esercita la caccia nel pre-parco senza il possesso dei relativi permessi, in violazione al punto h, art. 7 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 31.1 lett. d della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
4. Sia che l'infrazione contestata venga pagata in via breve dal trasgressore, sia a seguito di apposita ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale, per le infrazioni accertate all'interno delle zone di pre-parco, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni in violazione alle vigenti leggi, vengono individuati i seguenti periodi di sospensione del permesso di caccia che saranno esecutivi a mezzo di apposita ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale a partire dall'inizio della successiva stagione venatoria:
 - A) per le sanzioni accertate all'interno di tutte le zone del pre-parco:
 - a) omissioni delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale di cui alla lettera i) dell'art. 31.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157: 2 settimane.

- b) per tutte le altre infrazioni amministrative in pre-parco di cui all'art. 31 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e per quelle relative alla violazione dei divieti particolari di cui all'art. 7: 3 settimane.
- c) sanzioni di cui all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157: 8 settimane.
- B) per le infrazioni accertate nelle zone di pre-parco classificate come pinetali vengono individuati i seguenti periodi di sospensione:
 - a) mezzo motorizzato lasciato fuori dai parcheggi previsti, entrate ed uscite non effettuate dalle portelle previste o negli orari previsti: 1 settimana.
 - b) uso di battelli nelle zone umide, appostamento preparato in zona non consentita: 2 settimane.
 - c) esercizio venatorio nelle zone pinetate senza la prescritta autorizzazione: 5 settimane.

5. Il Presidente della giunta Provinciale nei casi di gravi infrazioni o in caso di ripetute recidività, che comportino la sospensione del permesso di caccia oltre le quindici settimane, può disporre con apposita ordinanza la revoca del permesso di caccia per l'intera stagione venatoria successiva, può altresì disporre con apposito atto la sospensione cautelativa del permesso di caccia per la stagione venatoria in corso.

ART. 9 - PROVENTI

Introiti e utilizzo

1. I fondi introitati dal rilascio dei permessi di caccia nelle zone di pre-parco di cui all'art. 4 punti 5 e 6 della presente regolamentazione saranno destinati alla gestione delle zone medesime, alla progettazione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e ripristino ambientale e ai ripopolamenti faunistici.

ART. 10 - COMPETENZE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

La Giunta Provinciale provvederà per i territori di propria competenza a determinare i seguenti punti nel rispetto delle normative di cui agli articoli precedenti:

- 1) giornate settimanali ed orari di caccia
- 2) modalità particolari per l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria
- 3) modalità particolari per l'esercizio venatorio nelle zone vallive
- 4) modalità particolari per l'esercizio venatorio nelle aree pinetali
- 5) numero massimo di permessi di caccia e dei permessi giornalieri per la caccia nelle zone di pre-parco e nelle aree pinetali di ciascuna provincia
- 6) modalità e criteri per il rilascio dei permessi speciali e dei permessi giornalieri per la caccia nelle aree di pre-parco
- 7) modalità per l'organizzazione e l'assegnazione di eventuali prestazioni ambientali volontarie.

ART. 11 - ALTRI OBBLIGHI

1. Per quanto non espressamente richiamato negli articoli precedenti, nelle aree di pre-parco valgono gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti e dal calendario venatorio vigente.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE

Nelle aree di pre-parco potranno essere costituiti dei Comitati di partecipazione, aventi il compito di collaborare con le Amministrazioni Provinciali nella gestione faunistico venatoria, in particolare per quanto concerne l'impiego del volontariato nella realizzazione degli interventi tecnico operativi programmati e di carattere ambientale.

Gli organismi suddetti saranno composti dalle associazioni di categoria, così come previsto dall'art. 14 (10^a comma) della Legge n. 157/92.

ART. 13 - RECLAMI ED ESPOSTI

In caso di irregolarità nelle procedure di assegnazione e comunque di autorizzazione di posti di caccia, a norma del presente regolamento il cacciatore interessato, e, comunque chiunque ne abbia interesse, potrà presentare (in carta semplice) reclamo od esposto all'Amministrazione Provinciale, la quale attraverso il competente assessore ed il servizio di vigilanza "Caccia e Pesca", provvederà alle opportune ispezioni ed ai dovuti controlli, adottando i provvedimenti del caso, ivi compreso il ritiro o la sospensione o confisca dei documenti autorizzativi di caccia (permesso speciale, autorizzazioni, ecc.) in caso di accertata irregolarità.

AVVISO

1. I permessi di caccia nelle aree di pre-parco verranno rilasciati dai comuni di Cervia e Ravenna. Il Comune di Cervia li rilascia ai propri residenti, il comune di Ravenna li rilascia sia ai propri residenti che a quelli dei restanti comuni della Provincia di Ravenna.
2. Ai cacciatori extra provinciali, titolari o sostituti di appostamenti siti nell'area del pre-parco, verrà rilasciato il permesso di caccia nelle aree di pre-parco dal comune sul cui territorio è ubicato l'appostamento stesso.

